

G

Decreto federale sullo stanziamento di crediti conformemente agli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2004–2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca (LR);
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002³,
decreta:

Art. 1 Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari

¹ Per gli anni 2004-2007 è stanziato un credito d'impegno di 75,8 milioni di franchi per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l'articolo 16 LR.

² L'uno per cento al massimo dei crediti di pagamento annui destinati alle istituzioni di cui al capoverso 1 può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni, compiti di monitoraggio e pubbliche relazioni.

Art. 2 Ricerca sperimentale e applicata sul cancro

Per gli anni 2004-2007 è stanziato un limite di spesa di 58,7 milioni di franchi per sostenere l'Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC) e l'Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC).

Art. 3 Ricerca in elettronica, microtecnica e meccatronica

Per gli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 16 LR, un limite di spesa di 112 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e microtecnica di Neuchâtel (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, CSEM), la Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (FSRM) e l'Istituto di sistemi di produzione meccatronici (IMP).

Art. 4 Dialogo tra scienza e società

Per gli anni 2004-2007 è stanziato un limite di spesa di 10 milioni di franchi per sostenere le istituzioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LR.

¹ RS **101**
² RS **420.1**
³ FF **2003** 2019

Art. 5 Innovazione, valorizzazione del sapere e trasferimento di tecnologie

¹ Per gli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 6 capoverso 4 LR, un credito globale di 16 milioni di franchi per il programma «Innovazione e valorizzazione del sapere».

² Il credito è ripartito come segue:

	milioni di franchi
a. estensione dei servizi di trasferimento di tecnologie delle scuole universitarie:	8
b. istituzione di una piattaforma d'informazione per il settore tecnologico:	8

Art. 6

Il presente decreto non sottostà al referendum.